

COMUNE DI MAGLIONE
CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Tel. 0161/400123 – fax 0161/400257
Piazza XX Settembre n. 4 - MAGLIONE

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 4 del 29 marzo 2017

OGGETTO: Approvazione del piano finanziario, determinazione delle aliquote e delle rate di pagamento della TARI per l'anno 2017.

L'anno duemiladiciassette, addì ventinove del mese di marzo, alle ore 18,00, nella sala delle adunanze consiliari, convocato con avvisi scritti e notificati a norma di legge si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria e in seduta pubblica di prima convocazione, del quale sono membri i Signori:

	PRESENTE	ASSENTE
1. CAUSONE Pier Franco	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. FIORENZA Franca	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. GARRONE Diego	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. SANTIA' Simona	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. CAUSONE Silvia	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. CAVALLO Francesco	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
7. ARROBBIO Valeria Maria	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Totale PRESENTI/ASSENTI:	6	1

Giustificano l'assenza: ----

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott. Luigi CUNTI, il quale provvede alla redazione del presente verbale, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. a), del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor Pier Franco CAUSONE nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 4 DEL 29.03.2017

OGGETTO: Approvazione del piano finanziario, determinazione delle aliquote e delle rate di pagamento della TARI per l'anno 2017.

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Luigi CUNTI

Sulla presente proposta di deliberazione di esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000, parere favorevole di regolarità contabile.

Il Responsabile Area Contabile
F.to Pier Franco CAUSONE

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 42, comma 2, del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267, sulle competenze dei Consigli Comunali, nelle quali rientra l'argomento oggetto della presente deliberazione;

PREMESSO che:

- con i commi dal 639 al 705 dell'articolo 1 della legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC) (decorrenza dal 1 gennaio 2014) basata su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;
- la IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da: IMU (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali; - TASI (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali e TARI (tassa rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- con gli artt. 1 e 2 del D.L. 06.03.2014, n. 16, convertito con la legge n. 68 del 02.05.2014, sono state apportate modifiche alla norma istitutiva della TARI;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 23.04.2014 è stato approvato il regolamento comunale disciplinante l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC);
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 05.05.2016 sono state apportate le opportune modifiche al suddetto regolamento, per adeguarlo alle nuove disposizioni intervenute con la legge 28.12.2015. n. 208;

DATO ATTO che il comma 704 art. 1 della legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) ha stabilito l'abrogazione dell'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (TARES);

CONSIDERATO che il comma 688 della legge di stabilità per il 2014 dispone che “Il Comune stabilisce il numero e le scadenze di pagamento del tributo, consentendo, di norma, almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato” e che è opportuno stabilire il numero massimo di rate possibili anche per agevolare il contribuente;

CONSIDERATO, altresì, che il comma 683 della stessa legge dispone che il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

VISTO l'art. 5, comma 11, del decreto legge 30.12.2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27.02.2017, n. 19, con il quale è stato differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali per l'anno 2017 al 31.03.2017;

TENUTO CONTO, ai fini della determinazione delle tariffe, che:

- trova applicazione il D.P.R. n. 158/1999, recante il regolamento di attuazione del metodo normalizzato per il passaggio alla tariffa di cui al D.Lgs. n. 22/1997;
- le utenze sono state suddivise in domestiche e non domestiche, secondo la classificazione approvata con il regolamento comunale;
- occorre approvare il piano finanziario per la gestione dei rifiuti solidi urbani per l'anno 2017 con un costo complessivo di € 58.300,00;
- la tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite, in particolare, agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio;
- la tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività;
- il rapporto della ripartizione dei costi tra le utenze domestiche e non domestiche è, rispettivamente, del 98% e del 2%;

DATO ATTO CHE:

- nella determinazione delle tariffe sono state prese in considerazione tutte le riduzioni previste dal vigente regolamento, attraverso la riduzione della parte variabile delle tariffe e finanziando la minore entrata con le tariffe non ridotte;
- le scelte operative e gestionali hanno comportato per l'ente la scelta dei coefficienti di produttività potenziali, di cui al D.P.R. n. 158/1999;

TENUTO CONTO CHE:

- il Comune di Maglione ha provveduto alla redazione del Piano Finanziario complessivo e della sua relazione di accompagnamento, inserendo i propri costi da imputare alla definizione delle tariffe e sostenuti direttamente dal Comune, al fine di rappresentare in un unico documento i dati finanziari e programmatici della società che gestisce il servizio e del Comune;
- il Piano Finanziario è propedeutico alla determinazione della tariffa, in quanto tramite tale documento sono determinati i costi complessivi per l'espletamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani, la cui copertura integrale deve essere assicurata dai proventi della tariffa;

- detto Piano Finanziario costituisce indispensabile presupposto per le delibere tariffarie;

CONSIDERATO CHE, per le utenze domestiche, sono stati utilizzati:

- per il calcolo delle parte fissa della tariffa i seguenti coefficienti:
 - *ka* coefficiente di adattamento per superficie e numero di componenti del nucleo familiare – area geografia Nord e per Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, in applicazione dell'art. 12 – tariffe per le utenze domestiche del Regolamento Comunale per la disciplina del tributo sui rifiuti e sui servizi;
- per il calcolo delle parte variabile della tariffa i seguenti coefficienti:
 - *kb* coefficiente proporzionale di produttività per numero di componenti del nucleo familiare costituente la singola utenza, individuato nel valore minimo;

CONSIDERATO CHE, per le utenze non domestiche, sono stati utilizzati:

- *kc* coefficiente potenziale di produzione che tiene conto della quantità potenziale di produzione di rifiuto connesso alla tipologia di attività per l'attribuzione della parte fissa della tariffa, per l'area geografica Nord e per Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti;
- *kd* coefficiente potenziale di produzione in kg/mq. anno che tiene conto della quantità di rifiuto minima e massima connessa alla tipologia di attività per l'attribuzione della parte variabile della tariffa, per l'area geografica Nord e per Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti individuato nella seguente misura:
 1. cat 01 – 16 – 17 – 20 valori minimi;
 2. restanti categorie valori massimi;

RICHIAMATO, infine, l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita: "15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997."

VISTE le agevolazioni contenute nel regolamento per l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti;

TENUTO CONTO che al termine dell'esercizio finanziario 2017 si dovrà procedere alla quantificazione esatta dei costi sostenuti e delle entrate relative alla tariffa applicata ed effettuare gli eventuali conguagli sul piano finanziario dell'anno successivo;

ATTESO che sul tributo dovuto per la sola componente rifiuti, è altresì dovuto il tributo provinciale per le funzioni ambientali (TEFA), previsto dalla Città Metropolitana di Torino per l'anno in corso nella misura del cinque per cento;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Segretario Comunale, ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267;

CON votazione palese, espressa per alzata di mano, avente il seguente risultato:

- presenti 6
- votanti 6
- favorevoli 6

esito accertato e proclamato dal Sindaco-Presidente;

D E L I B E R A

➤ DI APPROVARE la narrativa, e, per l'effetto:

1. DI STABILIRE i seguenti parametri di riferimento per determinare le tariffe della TARI da applicarsi alle singole utenze domestiche e non domestiche per l'anno 2017:
 - a) suddivisione dei costi fra utenze domestiche e utenze non domestiche: 98% utenze domestiche; 2% utenze non domestiche;
 - b) utilizzo dei coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd per il calcolo della parte fissa e variabile della tariffa per le utenze domestiche e non domestiche di cui all'allegato 1 del DPR n. 158/1999;
2. DI DETERMINARE, sulla scorta dei parametri sopra riportati, del regolamento comunale e del piano finanziario, che contestualmente si approva, come da allegato alla presente deliberazione, della quale forma parte integrante e sostanziale, con un costo complessivo di € 58.300,00, suddiviso in costi fissi totali di € 38.505,18 e costi variabili totali di € 19.794,82, le tariffe della TARI da applicarsi alle singole utenze domestiche e non domestiche per l'anno 2017, in applicazione delle formule contenute nel metodo normalizzato di cui al DPR n. 158/1999;
3. DI DARE ATTO che il versamento della TARI per l'anno 2017 sarà effettuato in n. due rate, aventi le seguenti scadenze:
 - 1^ rata acconto: 31 agosto 2017;
 - 2^ rata a saldo: 30 novembre 2017;
4. DI DARE ATTO che sull'importo del tributo comunale sui rifiuti si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali (TEFA) nella misura del 5%, come determinato dal Decreto del Sindaco della Città metropolitana di Torino n. 560-32749/2016 del 30.12.2016;
5. DI STABILIRE che, ai fini della riscossione del tributo, ai contribuenti verrà trasmesso, da parte del Comune, apposito avviso di pagamento relativo alle rate stabilite, contenente l'indicazione degli importi dovuti, analiticamente distinti tra tributo sui rifiuti e tributo provinciale, con allegato bollettino postale;
6. DI TRASMETTERE, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze;
7. DI PUBBLICARE le tariffe adottate sul sito *web* istituzionale dell'Ente nella sezione dedicata.

Con separata votazione, anch'essa unanime, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi del quarto comma dell'art. 134 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267.

***RELAZIONE AL PIANO
FINANZIARIO PER LA
GESTIONE DEI RIFIUTI
URBANI***

Comune di Maglione

Gennaio 2017

indice

- <i>Premessa</i>	<i>pag. 3</i>
- <i>Ambito di applicazione</i>	<i>pag. 4</i>
- <i>Principi e linee guida</i>	<i>pag. 4</i>
- <i>Modello gestionale ed organizzativo</i>	<i>pag. 5</i>
- <i>Livelli di qualità del servizio e quantitativi</i>	<i>pag. 11</i>
- <i>Impianti esistenti</i>	<i>pag. 12</i>
- <i>Piano finanziario</i>	<i>pag. 15</i>

PREMESSA

Il presente documento riporta gli elementi caratteristici del Piano Finanziario TARI "Tassa sui Rifiuti", il nuovo tributo relativo alla gestione dei rifiuti urbani, istituito dal comma 639 dell'art. 1 della Legge di Stabilità n. 147 del 27.12.2013 quale componente, insieme all'IMU ed alla TASI, della nuova Imposta Unica Comunale – IUC.

L'applicazione della TARI è disciplinata dal comma 641 al comma 668 dell'articolo sopra citato e dal comma 704 che ha abrogato il previgente art. 14 del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla L. 214/211, che disciplinava l'applicazione della Tares. Altri commi disciplinano più tributi contemporaneamente (sia la Tari che la Tasi – si vedano quelli di seguito richiamati). Entrando nel merito delle norme si evidenziano i commi di maggiore interesse:

- Comma 651: Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati in base al DPR 158/1999 (metodo normalizzato).

- Comma 682: prevede che con regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC ed alla lettera a) indica cosa può essere disciplinato in materia di Tari:
 - 1- i criteri di determinazione delle tariffe
 - 2- la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
 - 3- la disciplina delle riduzioni tariffarie;
 - 4- la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
 - 5- l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;
 - 6- i termini di presentazione della dichiarazione e di versamento del tributo.

- Comma 683: stabilisce che il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della Tari in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia

- Comma 685: disciplina la dichiarazione che potrebbe essere unica per la IUC;

- Comma 686: ai fini della dichiarazione relativa alla Tari, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini Tarsu, Tia 1, Tia 2 o Tares;

- Comma 688: il versamento della Tari è effettuato a mezzo Mod. F24 o conto corrente postale equivalente.

- AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Ferme restando le vigenti disposizioni tecniche in materia, il presente documento definisce obiettivi, norme, modalità di erogazione dei servizi, obblighi e divieti inerenti a:
 - raccolta indifferenziata dei rifiuti urbani;
 - raccolta differenziata dei rifiuti ingombranti;
 - raccolta differenziata di frazioni riutilizzabili e riciclabili dei rifiuti urbani;
 - raccolta differenziata di rifiuti che possono provocare problemi di impatto ambientale, di materiali di origine domestica e derivanti dalle pratiche del "fai da te", oli e grassi vegetali ed animali;
 - raccolta differenziata dei materiali inerti derivanti da demolizione e costruzione provenienti da piccole manutenzioni di utenze domestiche.
 - raccolta differenziata di rifiuti assimilati agli urbani di origine sanitaria derivanti da strutture pubbliche e private;
 - raccolta, anche differenziata, di rifiuti speciali non pericolosi attraverso servizi integrativi;
 - raccolta, anche differenziata, dei rifiuti urbani pericolosi attraverso servizi integrativi;
 - spazzamento stradale;
 - trasporto e conferimento ad impianti autorizzati di recupero e/o smaltimento per le specifiche tipologie di rifiuti;
 - disposizioni per assicurare la tutela igienico sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti.

- PRINCIPI E LINEE GUIDA

1. La gestione dei rifiuti, di qualsiasi genere e provenienza, costituisce attività di pubblico interesse ed ha carattere di servizio pubblico essenziale da esercitare con l'osservanza di particolari cautele e garanzie, tali da assicurare e soddisfare gli aspetti igienici, ambientali, urbanistici, economici ed estetici.
2. A tale fine l'utente è coinvolto nella gestione dei rifiuti sia nell'osservare le norme vigenti e le presenti disposizioni regolamentari, sia nel contribuire finanziariamente mediante l'apposito sistema di tassazione o tariffazione statuito, nonché nel ridurre la produzione dei rifiuti alla fonte.
3. La raccolta differenziata, la raccolta del rifiuto residuo (indifferenziato), il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti devono, pertanto, essere effettuati osservando i seguenti criteri generali:
 - evitare ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità e la sicurezza della collettività e dei singoli, sia in via diretta che indiretta;
 - evitare ogni inconveniente derivante da odori e rumori molesti;
 - prevenire ogni rischio di inquinamento incontrollato dell'ambiente, per evitarne il deterioramento e per salvaguardare le risorse primarie (suolo, aria, acque superficiali, falde idriche), specie ove destinate all'uomo;
 - salvaguardare la fauna e la flora, ed impedire qualsiasi altro danneggiamento delle risorse ambientali e paesaggistiche
 - mirare alla limitazione della produzione dei rifiuti ed ottenere dagli stessi, quando possibile, risorse materiali (e, secondariamente, energetiche) che, opportunamente sfruttate, consentano una riduzione globale degli impatti ambientali.